

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1186

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1993

Norme penali in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari

ONOREVOLI SENATORI. - Il recente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», nel dettare (articolo 15) disposizioni in materia di responsabilità degli organi dei fondi, non contempla invece fattispecie di illecito penale e/o amministrativo appositamente sanzionate.

La ragione di tale mancata previsione va individuata nella disposizione della norma di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Difatti tale norma è priva di criteri e principi direttivi idonei a legittimare il legislatore delegato all'emanazione di una disciplina di carattere sanzionatorio.

Peraltro, poichè è necessario che la normativa sulle forme pensionistiche complementari, per la sua specificità e per l'importanza che riveste sotto il profilo sociale ed economico, sia presidiata da adeguato, peculiare apparato sanzionatorio, si rende indispensabile operare un intervento normativo in funzione integrativa.

Il presente disegno di legge, costituito da un unico articolo, individua così un regime di sanzioni penali ed amministrative in buona parte modellato, attesa l'esistenza di oggettive analogie, su quello posto dall'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i fondi comuni di investimento mobiliare. Va peraltro rilevato che si è ritenuto, in ossequio alle tendenze più evolute ed aggiornate della legislazione sanzionatoria, di circoscrivere le sanzioni penali alle fattispecie più gravi, ovvero di maggiore disvalore, laddove le sanzioni amministrative, per comportamenti antigiuridici di minore entità, appaiono in concreto dotate di maggiore incisività in considerazione della loro modalità di definizione e di applicazione.

Il comma 1 prevede dunque l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire tre milioni a lire sessanta milioni a carico dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione che non ottemperino alle richieste della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 o non si adeguino alle prescrizioni impartite dalla medesima.

Il comma 2 sanziona con l'arresto da sei mesi a tre anni - e sempre che il fatto non costituisca più grave reato - il caso di false informazioni fornite dai medesimi soggetti di cui al comma 1 alla Commissione di vigilanza.

La falsità nel rendiconto e nel prospetto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 è sanzionata ai sensi del comma 3 del presente disegno di legge, tramite riconduzione della fattispecie a quella di cui all'articolo 2621, n. 1) del codice civile.

Il comma 4 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a centoventi milioni a carico degli amministratori che violino le disposizioni dettate dall'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo, relative ai criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e al divieto di assunzione o concessione di prestiti.

Il comma 5 estende ai commissari nominati a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993 le disposizioni contenute nei commi fin qui esaminati dal presente disegno di legge.

L'esercizio dell'attività concernente i fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 1993 senza autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito, a norma del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 6, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni; sono altresì previste sanzioni accessorie.

Al comma 7, infine, è sanzionata in via amministrativa la mancata comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1 del

presente disegno di legge e del commissario di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993, della sopravvenuta condizione di onorabilità richiesta ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993 per l'esercizio delle attività connesse ai fondi pensione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai componenti degli organi collegiali ed ai responsabili dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Commissione di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire sessanta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i soggetti di cui al comma 1 che forniscono alla Commissione informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto ed il prospetto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *d*), del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1) del codice civile.

4. Agli amministratori che violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire centoventi milioni.

5. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, nonchè con la multa da lire un milione a lire cinque milioni, chiunque, senza autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, svolge l'attività di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo. Alla condanna segue l'interdizione dei pubblici uffici e la incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni o fondi pensione per un periodo di tempo non inferiore ad un anno

e non superiore a cinque. La condanna comporta in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 5, che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire sessanta milioni.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.